

Addi, 14 maggio 2013 in Milano

Tra

Assolombarda, rappresentata dal Direttore Generale Antonio Colombo, dal Direttore del Settore Sindacale e Sociale Massimo Bottelli e da Laura Mengoni

e

C.G.I.L. di Milano, rappresentata dal Segretario Generale Graziano Gorla e da Ivana Brunato

C.I.S.L. di Milano Metropoli, rappresentata dal Segretario Generale Danilo Galvagni e da Renato Zambelli

U.I.L. Milano e Lombardia, rappresentata dal Segretario Generale Valter Galbusera e da Claudio Negro

considerato che

- Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 ha introdotto l'apprendistato di ricerca, quale nuova fattispecie di inserimento dei giovani ad alto potenziale nelle imprese, prevedendo all'art. 5, comma 3 che "in assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca";
- A partire dal Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro, stipulato il 3 novembre 2004, è in corso in Lombardia una sperimentazione dell'apprendistato per l'alta formazione che ha portato finora alla realizzazione di 13 progetti per il conseguimento del Master di 1° livello e all'avvio di alcuni percorsi per il conseguimento della Laurea magistrale e del Dottorato di ricerca;
- A valle della sperimentazione sopra richiamata, è stata condivisa a livello regionale un'ipotesi di "Accordo per la regolamentazione dei profili che attengono alla formazione per l'apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, art. 144, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. 14 settembre 2011, art. 167 e dell'art. 3 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7";
- Tale Accordo non contempla, tuttavia, riferimenti alla disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di ricerca e, quindi, trova applicazione l'art. 5, comma 3 del d.lgs. 167/2011 sopra richiamato;

valutato, inoltre, che

- Le Parti riconoscono l'importanza dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo e per promuovere l'innovazione nelle imprese, convenendo sull'opportunità di favorire, anche attraverso sperimentazioni territoriali, il ricorso a tale tipologia di apprendistato;

- Assolombarda e CGIL, CISL, UIL hanno maturato significative esperienze di lavoro comuni sui temi della formazione;
- Assolombarda e CGIL, CISL, UIL hanno già raggiunto in data 2 dicembre 2005, in data 24 ottobre 2006, in data 14 febbraio 2007, in data 24 settembre 2009, in data 12 gennaio 2012 accordi relativi all'avvio dei percorsi di apprendistato di alta formazione richiamati in premessa;
- La sperimentazione in materia di apprendistato di ricerca costituisce un ambito nel quale sviluppare ulteriormente tali esperienze, delineando, altresì, percorsi utili a un inserimento dei giovani ad alta qualificazione nel mercato del lavoro;

si conviene di

1. Promuovere presso imprese, università, istituti tecnici superiori e centri di ricerca le opportunità dell'utilizzo del contratto di apprendistato di ricerca, valorizzando ogni occasione di attività congiunta;
2. Avviare una sperimentazione in materia di apprendistato di ricerca al fine di fornire alla contrattazione collettiva di categoria utili indicazioni per la definizione di una specifica normativa contrattuale per le tipologie di apprendistato, ulteriori a quello professionalizzante, previste dal d.lgs. 167/2011;
3. Definire una regolamentazione dell'apprendistato di ricerca, a valere esclusivamente nell'ambito della sperimentazione medesima, come di seguito indicato e da richiamare integralmente nelle convenzioni stipulate dalle aziende con le università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca:
 - Contenuti formativi del progetto di ricerca: saranno regolati in base a quanto previsto dalle convenzioni sopra richiamate;
 - Profili professionali: il riferimento per l'individuazione della qualifica professionale ai fini contrattuali in esito al contratto di apprendistato è rappresentato dalla contrattazione collettiva nazionale applicata dall'impresa;
 - Durata: il contratto avrà durata massima di 36 mesi e comunque commisurata all'entità della ricerca;
 - Inquadramento: con riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 167/2011, durante il contratto di apprendistato inquadramento e retribuzione contrattuale, seguiranno le seguenti scansioni:
 - Primi 12 mesi: due livelli sotto quello di destinazione finale;
 - Secondi 12 mesi: un livello sotto quello di destinazione finale;
 - Restante periodo: retribuzione prevista per il livello di destinazione finale;
 - In caso di contratti di durata inferiore ai massimali di cui sopra, le scansioni indicate saranno proporzionalmente rimodulate;
 - Le sopra riportate scansioni rivestono carattere di cedevolezza rispetto a quanto eventualmente disposto dai CCNL di categoria;
4. Attribuire una specifica competenza alla Commissione tecnica paritetica, costituita in base all'accordo Assolombarda - CGIL, CISL, UIL 18 dicembre 2002, con il compito di:

- Individuare percorsi per attivare convenzioni;
- Esaminare e condividere i progetti predisposti dalle imprese in collaborazione con gli enti di ricerca;
- Acquisire gli elementi quantitativi circa la sperimentazione;
- Monitorarne l'andamento al fine di capitalizzare i risultati raggiunti e favorire il loro trasferimento alle Parti firmatarie, nonché alla contrattazione collettiva di primo livello per la messa a regime dell'istituto.

Le Parti si danno, altresì, conclusivamente atto che in ogni caso sono fatte salve le regolamentazioni che interverranno, sulla medesima materia, nell'ambito della contrattazione collettiva di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto